

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 10 MARZO 1949

(12^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492 concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste » (N. 257):

PRESIDENTE	Pag. 53, 57, 61, 62, 63, 64, 65
LEPORE, <i>relatore</i>	53, 54, 61, 63, 64
RICCIO	54, 61
FERRARI	55, 56, 61, 64, 65
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	56, 57, 60, 62, 63, 64, 65
BUBBIO	58
MASSINI	59
BARONTINI	60, 62, 63
BISORI	61

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bisori, Bocconi, Bubbio, D'Onofrio, Fantoni, Lepore, Lodato, Merlin Umberto, Minoia, Molè Salvatore, Riccio, Rizzo e Sacco.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento sono anche presenti i senatori: Barontini, Farina, Ferrari, Massini e Ruggeri, che sostituiscono, rispettivamente, i senatori Terracini, Bolognesi, Fedeli, Montagnani e Alunni Pierucci.

È altresì presente l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali di chiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lepore.

LEPORE, *relatore*. Quando mi fu dato l'incarico di riferire su questo disegno di legge, mi si disse che dovevo prendere contatti con alcuni senatori presenti, che sono poi stati sostituiti, per la valutazione del provvedimento. Debbo dire che questo contatto mi è mancato, ma ho parlato con il Presidente della Commissione finanze e tesoro per pregarlo

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

12ª RIUNIONE (10 marzo 1949)

di accertare il carico preciso che sarebbe derivato al Ministero delle finanze per l'approvazione di questa legge. Fino a ieri sera nessuna risposta è pervenuta alla nostra Commissione; per cui, questa legge, sotto questo rapporto, rappresenta un punto interrogativo.

Ricordo che, con le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che contemplano il caso degli agenti licenziati prima del 28 ottobre 1922 e dei dipendenti delle Amministrazioni statali dichiarati dimissionari di ufficio, si escluse il personale non di ruolo. Con tale decreto si prevede solo la riammissione in servizio per chi era in possesso dei requisiti necessari, ma non si consentì alcuna ricostruzione di carriera e si esclusero da ogni beneficio coloro che avevano superato l'età e gli aventi diritto a pensione di reversibilità. Con il decreto, invece, del 12 dicembre 1947, n. 1492, si prevedono dei benefici più ampi; adesso si vogliono estendere questi benefici anche ai dimissionari di ufficio, con ricostruzione della carriera, pagamento di arretrati e trattamento di pensione, mediante l'esclusione, che è in atto, nei confronti di coloro che hanno superato l'età ed aventi diritto a pensione di reversibilità. Inoltre, si vuole che siano ammessi anche gli avventizi licenziati per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

Ora, il punto cruciale di tutta la questione sta nel chiarire che cosa si voglia intendere con il termine avventizi. Si vogliono comprendere anche i cottimisti, i diurnisti, i salariati giornalieri, il personale assunto in forma temporanea e, in generale, coloro che siano stati assunti per servizio di lavoro temporaneo e non avente carattere di continuità? La cosa, forse, si può riguardare con serenità ed anche con benevolenza; ma, se in questa parola di avventizi si vogliono includere tutti coloro che, comunque, hanno avuto un momento di passaggio nelle Amministrazioni dello Stato prima del 28 ottobre 1922, non so come si possa fare per ammetterli, perchè bisognerebbe prima determinare in modo preciso quale sarebbe l'onere che ne verrebbe allo Stato. Ora, più o meno, per i ferrovieri si ha qualche notizia; ma, per quel che riguarda il personale delle Poste e di tutti gli altri Ministeri, non c'è nessun elemento che dia la possibilità di un calcolo anche approssimativo.

A me pare, inoltre, che il disegno di legge in esame interferisca un poco in un'altra proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Silipo, tendente alla riasunzione in servizio degli avventizi presso tutte le Amministrazioni dello Stato, gli enti dipendenti, e gli enti locali, i quali per effetto della legge 29 maggio 1939, n. 782, non furono sistemati in pianta stabile perchè non squadristi. Questi dunque dovrebbero essere riammessi presso l'Amministrazione in cui prestavano servizio prima del 23 marzo 1939 purchè forniti di tutti i titoli previsti dalla legge.

È evidente, che, quando si è creato un precedente, questo si innesta nella nuova proposta di legge. Ed allora il carico dello Stato si fa immenso; quindi, come facciamo noi ad estendere queste disposizioni benevole del decreto 12 dicembre 1947, n. 1488, anche agli avventizi? Se si tratta solo del personale di ruolo, la cosa è giusto che sia fatta; ma quando si pensa di estendere gli stessi benefici anche agli avventizi, ritengo che la proposta non si possa accogliere.

Ad ogni modo, per maggior chiarezza, rileggo il testo della proposta di legge del deputato Silipo ed altri: « Gli avventizi presso tutte le Amministrazioni dello Stato, degli enti da esso dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza e tutela, e degli enti locali, i quali, per effetto della legge 29 maggio 1939, n. 782, e successive disposizioni di adeguamento, non furono sistemati in pianta stabile, perchè non squadristi, s'intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli delle Amministrazioni presso cui prestavano servizio ».

Ora, noi dobbiamo precisare la natura dell'avventiziato per vedere se, ammettendo gli avventizi, dobbiamo escludere tutti coloro che hanno avuto un passaggio solo temporaneo e provvisorio nella vita dello Stato.

RICCIO. Nella passata seduta misi in rilievo che la Presidenza aveva deferito il disegno di legge all'esame della nostra Commissione, previo il parere della Commissione finanze e tesoro; vorrei ora sapere se il parere è pervenuto.

LEPORE, *relatore*. Ho sollecitato il parere stesso al senatore Paratore, Presidente della Commissione di finanze, il quale mi ha pro-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

12ª RIUNIONE (10 marzo 1949)

messo una risposta, che subisce tuttavia dei ritardi poichè il Ministero del tesoro ha comunicato che non è ancora in condizioni di poter fornire i dati richiesti.

FERRARI. Debbo fare subito una precisazione. Per quel che riguarda la questione dell'onere statale, io credevo effettivamente che il Ministero del tesoro avesse dato una precisa comunicazione. Io posso tuttavia assicurare la Commissione che si tratta di un carico di piccolissima entità, trascurabile: infatti, per il personale di ruolo, il carico si può contare a poche decine di unità — non so precisamente quante, ma saranno trenta o quaranta —; per quelli non di ruolo, io credo che non si vada oltre le novecento unità, anzi le ottocento circa. Però, tanto per quelli di ruolo come per quelli non di ruolo, vi è già una sistemazione, diciamo, provvisoria, agli effetti finanziari dell'Amministrazione. Si tratta adesso di regolarizzare questa situazione, di modo che l'Amministrazione finanziaria dello Stato avrebbe un onere ridotto a pochi milioni, al massimo dieci o venti. Ma la questione non è questa, ed io debbo fare un chiarimento.

L'onorevole relatore ha parlato di benefici più ampi: il definire la cosa in questo modo può far sorgere dei dubbi. Qui si tratta solo di applicazione, per un principio di stretta giustizia, di quei benefici che sono dati ad un determinato numero di funzionari di queste Amministrazioni e che debbono essere estesi anche agli altri. La situazione è questa: io farò un breve riassunto perchè me ne sono interessato quando ero Ministro dei trasporti.

Sin dal 1944 sono uscite le leggi che riguardano, in modo particolare, come entità numerica e finanziaria, l'Amministrazione delle ferrovie che era quella che era stata la più colpita dalle disposizioni fasciste, anche perchè l'organizzazione ferroviaria era, diciamo così, una organizzazione di punta contro il movimento fascista: è stata quella, infatti, che ha compiuto lo sciopero del 1922, cioè il vero, intero sciopero antifascista in Italia.

Ora, queste disposizioni riguardano solo il personale che aveva preso parte ad agitazioni antifasciste e che era stato licenziato dal regime fascista. Io mi sono trovato di fronte a delle decisioni della Commissione unica del

Ministero in favore di funzionari che erano stati licenziati prima del 1922. L'eccezione è stata fatta dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato, in questo senso: che interpretava il decreto del Governo Bonomi dicendo che non era possibile considerare taluno licenziato per attività antifascista prima che il fascismo fosse al Governo; al Governo il fascismo è salito il 28 ottobre 1922, quindi tutta l'attività precedente sarebbe stata contro qualcosa che non esisteva. Questa è l'interpretazione data.

PRESIDENTE. È un errore.

FERRARI. Ora, di fronte a questo noi ci siamo mossi — dico noi perchè ero assieme al Sottosegretario al mio Ministero, onorevole Jervolino — e siamo andati alla Presidenza del Consiglio, riuscendo a promuovere una riunione dei Sottosegretari dei vari Ministeri, compreso quello delle poste e telegrafi che era il più interessato dopo quello delle ferrovie, perchè si trovasse modo di redigere un nuovo decreto che comprendesse anche i dipendenti licenziati prima del 28 ottobre 1922. Era un assurdo che si considerassero licenziati per attività antifascista quelli che magari avevano fatto solo qualche esposizione di pensiero dopo il 28 ottobre, ed invece non si riassumessero e considerassero antifascisti coloro che avevano effettivamente condotto la lotta più acuta contro il fascismo attraverso lo sciopero dell'agosto 1922. Poi sono uscito dal Ministero e non ho più potuto seguire la questione. Nell'ottobre del 1947 fu emanato il decreto n. 1188 che regola la posizione di questi licenziati: ma in che modo? Regola solo la posizione dei licenziati che prima erano in ruolo e trascura gli avventizi — preciseremo poi la posizione di questi — non solo, ma per quelli di ruolo regola semplicemente la riassunzione e non contempla, come per tutti gli altri, la ricostruzione della carriera e la messa in quiescenza. Qui è presente l'onorevole Sottosegretario ai trasporti che può attestare la esattezza delle mie affermazioni. In considerazione della grave ingiustizia fissata in questo decreto, immediatamente, credo, nella stessa data, è uscito un altro decreto, quello cui ha accennato il relatore Lepore, e cioè il 1492, il quale però anch'esso è limitativo, e cioè considera solo una delle deficienze del decreto precedente, vale a dire quella dei ferrovieri

che sono stati in ruolo e che furono licenziati prima del 28 ottobre 1922, mentre non considera la questione della ricostruzione della carriera e trascura in modo completo gli avventizi. Allora si chiede che tutto questo venga corretto, per un principio puro e semplice di giustizia. Incidentalmente dirò che quando si tratta di un principio di giustizia così lapalissiano, così semplice, intuitivo, mi pare che non debba preoccupare una questione di dieci, venti milioni in più o in meno nel bilancio dello Stato.

Con l'attuale proposta del senatore Terracini — che non è altro se non il disegno di legge del Ministro Corbellini, il quale disegno di legge dovrebbe già essere in vigore, mentre questo non è accaduto, non per volontà del Ministro ma per le difficoltà in cui si è trovato nei vari passaggi — con questo disegno di legge Terracini, dicevo, si correggono queste manchevolezze. La prima correzione riguarda quei funzionari o agenti in ruolo dimissionari prima del 28 ottobre 1922, mentre la seconda prevede la ricostruzione della carriera e tutte le agevolazioni che hanno gli altri licenziati dopo il 28 ottobre 1922, per quelli non considerati dimissionari ma licenziati in quanto non di ruolo ma avventizi.

Ora, per questo personale, si stabilisce che possa usufruire di quelle disposizioni di cui al decreto del 12 dicembre 1947, n. 1488. Ma per questi avventizi non debbono sorgere dubbi — ve lo spiegherò meglio il collega Barontini ed anche il collega Massini — perchè essi non sono, secondo il dubbio dell'onorevole Lepore, della gente presa per un lavoro straordinario, tenuta una settimana e mandata poi via e che per combinazione si è trovata nelle ferrovie quando avvenne lo sciopero dell'agosto del 1922: gli avventizi dell'Amministrazione ferroviaria hanno un carattere che possiamo dire permanente.

MATTARELLA. *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Costituiscono il così detto straordinario.

FERRARI. Il personale delle ferrovie dello Stato ha un carattere duraturo, senza interruzione, tanto è vero che una parte di questo personale si trova nella situazione particolare di essere come una specie di preparazione di quadri per il passaggio al personale di ruolo.

Le ferrovie assumono questo personale, per un anno o due, ed anche per quattro o cinque anni, non con carattere di provvisorietà, bensì duraturo. Da esso, poi, l'Amministrazione ferroviaria trae quegli impiegati, diciamo così, a carattere definitivo, che rappresentano il personale di ruolo.

Questo è l'avventizio nell'Amministrazione ferroviaria; e credo sia identico nelle Poste.

L'onorevole Sottosegretario di Stato potrà dare maggiori delucidazioni; ma io insisto perchè non si indugi oltre nell'approvazione di questo disegno di legge, dato anche che è proprio nelle intenzioni stesse del Ministro che vada in vigore.

Ripeto che la preoccupazione del carico dello Stato è una preoccupazione che, posso assicurare la Commissione, non dobbiamo avere perchè si tratta di un aggravio assolutamente insignificante. Viceversa noi dobbiamo sistemare quel personale che ha condotto la vera lotta contro il fascismo e che ha il diritto di avere un riconoscimento da parte dell'Italia di oggi per l'opera che effettivamente ha fatto: riconoscimento che è stato ignorato fino ad ora.

LEPORE, *relatore.* In fondo ciò che ha detto il senatore Ferrari coincide con quanto ho detto io. Infatti, io concordo nelle ragioni per cui si sono chieste le modifiche al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, ragioni che hanno anche ispirato il progetto di legge del Ministro Corbellini. Soltanto occorrerebbe togliere ogni dubbio e precisare in altra forma le disposizioni, per cui io avrei preparato questo articolo unico, di cui do lettura:

« Al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Al personale non di ruolo, che sia stato licenziato nelle medesime condizioni, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano per altro al personale assunto a ferma temporanea, ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati as-

sunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità.

Le domande di cui all'articolo 1, comma 4°, ed all'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte sono ritenute valide».

Mi pare che con questa forma si precisino meglio i concetti e si venga, nello stesso tempo, incontro a quanto chiede il senatore Ferrari. Egli dice: non dovete preoccuparvi per gli avventizi, perchè gli avventizi delle ferrovie dello Stato, come quelli delle poste, hanno una figura propria, cioè la loro prestazione ha un carattere di continuità e, pur essendo il loro un lavoro provvisorio, si tratta sempre di un lavoro continuo. Ma è bene determinare la natura del rapporto per l'applicazione della legge, per cui effettivamente scompaia quello che può essere il nostro dubbio e la nostra preoccupazione di fronte alle determinazioni specifiche dei casi.

Il titolo del disegno di legge andrebbe poi modificato in questo senso: « Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari di ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste ».

PRESIDENTE. Rilevo che il relatore propone un testo che, secondo quanto ha spiegato, accoglierebbe le proposte del senatore Ferrari, concretate nel progetto Terracini, correggendo però qualche errore di forma. Il primo comma di questo articolo unico in sostanza accoglie la prima parte del progetto di legge Terracini, mentre il secondo tocca il punto grave della questione. Il relatore fa qui una netta distinzione tra il personale non di ruolo vero e proprio e il personale a ferma temporanea, i cottimisti, i diurnisti ecc.

Prego l'onorevole Mattarella di esprimere su questo testo il parere del Governo.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io vorrei innanzitutto precisare le ragioni per cui il disegno di legge proposto dal Ministro Corbellini e approvato dal Consiglio dei Ministri, non è stato presentato al

Parlamento. Ciò è avvenuto unicamente perchè, proprio nello stesso giorno o all'indomani di quando comunicai alla Camera, a seguito di una interrogazione del deputato Capugli, che tale disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, venne qui presentato, d'iniziativa parlamentare, il progetto del senatore Terracini ed allora la presentazione del disegno di legge ministeriale apparve perfettamente inutile, anzi si pensò potesse suonare poco riguardosa verso il Senato, che era già investito di un provvedimento analogo. Questo dico anche per significare che da parte del Governo non c'è alcuna opposizione all'accoglimento del disegno di legge. Egualmente non ho nessuna difficoltà ad accettare il nuovo testo, avanzato dal senatore Lepore, testo che è forse anche più preciso. E ne dirò il perchè.

Quale è la ragione del provvedimento? La ha illustrata il senatore Ferrari. La prima parte ha per iscopo solamente di estendere anche agli agenti di ruolo licenziati anteriormente al 28 ottobre 1922 i benefici dei quali, in base alle disposizioni vigenti, non potrebbero godere. Perchè con il provvedimento 12 dicembre 1947, n. 1492, tra i dimissionari del 28 ottobre 1922, possono avvantaggiarsi soltanto quelli che siano in condizioni di poter essere riassunti in servizio, ma non coloro che debbano essere collocati in quiescenza e coloro che hanno pure diritto alla ricostruzione della carriera. Il nuovo testo del senatore Lepore fissa ciò in maniera pressochè identica a quella del testo del senatore Terracini.

Cosa comporta e cosa vuole raggiungere il disegno di legge per il personale non di ruolo? La possibilità, anche per coloro che sono stati licenziati anteriormente al 28 ottobre 1922, di godere di quelle provvidenze previste dalla legge 12 dicembre 1947, n. 1488. Per quanto riguarda le ferrovie, non vi è dubbio che gli avventizi sono nelle condizioni cui accennava il senatore Ferrari. La categoria seconda, che è stata specificata al fine di chiarire l'esclusione del personale a ferma temporanea, dei diurnisti, cottimisti e salariati giornalieri, non sussiste per quella Amministrazione. A questa categoria non si vuole arrecare nessun beneficio perchè per essa non

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

12ª RIUNIONE (10 marzo 1949)

si può parlare di licenziamento. Infatti essi sono stati assunti temporaneamente per lavori di pochi giorni o di poche settimane.

Per quanto riguarda le ferrovie quindi il chiarimento potrebbe essere anche non necessario. Però mi preme di precisare che il provvedimento non riguarda esclusivamente il Ministero dei trasporti; è di competenza della Presidenza del Consiglio anche se di esso si era fatto parte diligente il Ministero dei trasporti stesso, perchè più interessato. Esso riguarda tutte le Amministrazioni e il chiarimento potrebbe essere forse necessario perchè, in ordine alla categoria dei cottimisti, diurnisti e salariati giornalieri, per i quali l'ipotesi non si presenta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, potrebbe sorgere qualche dubbio per i licenziati di altre Amministrazioni. Per lo meno il dubbio potrebbe determinare un aggravio notevole di lavoro a tutte le Amministrazioni, perchè evidentemente il progetto di legge, anche se passasse senza questa specificazione, secondo il mio modesto parere e secondo quanto ha detto anche lo stesso senatore Ferrari, non potrebbe essere applicato a coloro che sono stati assunti con carattere di non continuità. Ma molti di questi diurnisti e simili potrebbero iniziare il procedimento relativo, per ottenere i benefici previsti dal disegno di legge, e dare con ciò del lavoro enorme a tutte le Amministrazioni.

Ciò avverrebbe con esito certamente negativo, ma provocando un aggravio di lavoro non indifferente e che si potrebbe evitare se l'esclusione, che è implicita nel precedente progetto del senatore Terracini ed anche in quello del Ministro Corbellini, fosse con maggior precisione indicata.

L'ultima parte dell'articolo unico del senatore Lepore mi pare che sia pressochè identica all'articolo due del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini. Essa rende necessaria la presentazione di una domanda, e ciò è opportuno nei riguardi di coloro che essendo stati esclusi precedentemente non si sono trovati in condizione di presentare la domanda. Le domande già presentate sono ritenute valide.

Per quanto riguarda il numero degli agenti che beneficerebbero di questo provvedimento, io non posso dire nulla di preciso, tranne che

per le ferrovie dello Stato, per le quali io credo che il numero sarà di 125 per il personale di ruolo e di circa 800 per il personale non di ruolo.

BUBBIO. Io parlo come antico ferroviere, poichè nel 1906 ero aspirante scrivano avventizio nell'Amministrazione ferroviaria. Io mi domando se, per ipotesi, una tale qualità mi dia diritto oggi a godere di questo decreto. E questo come premessa.

Io non sono certamente contrario allo schema di legge, perchè esso risponde ad una ragione di giustizia e specie chi ha pagato di persona sente il bisogno di rendere questo atto di giustizia. Però, per la responsabilità che noi abbiamo, quando sentiamo la casistica enunciata del senatore Lepore, io vedo la necessità di chiarire più a fondo il concetto di coloro che debbono godere di questi benefici. Io perciò avanzerei una proposta non dirò di dilazione, ma di sospensione, per maggiori chiarimenti. Vorrei che leggeste nel mio animo: quando noi siamo di fronte a cifre così incerte, per cui si parla da una parte, cioè dal senatore Ferrari, di poche decine, e si arriva da parte dell'onorevole Sottosegretario a 125 beneficiati di ruolo e a circa un migliaio non di ruolo, e questo soltanto per l'Amministrazione delle ferrovie, non dovremmo impressionarci perchè, se giustizia va fatta, bisogna farla. Però è nostro dovere di vedere anche quali sono gli aggravii finanziari di questo disegno di legge. E quindi io domando se, senza dare adito ad un sospetto di dilazione, non sia meglio chiarire più a fondo la posizione degli interessati. Anzitutto, chi è diurnista e chi non è diurnista? La casistica del senatore Lepore è sufficiente? Ne ho i miei dubbi. Vi sono certamente delle condizioni particolari, per cui non si sa bene se alcuno abbia diritto o no a beneficiare del provvedimento.

Bisogna sapere quale sia l'entità numerica di coloro che andranno a beneficiare del progetto e quali siano le conseguenze finanziarie di tale entità.

Inoltre si fa riferimento ad alcuni articoli del decreto 12 dicembre 1947, n. 1488, e, trattandosi di materia tecnica, non possiamo ricordarli tutti. Quindi noi domandiamo che sia fatto un abbozzo di relazione molto ampio, che chiarisca tutti i precedenti. Mettiamoci una

buona volta a creare leggi fatte bene. Noi facciamo una fatica di Sisifo quando dobbiamo interpretare tutti i vari richiami. Si riportino a piede della relazione gli articoli a cui ci si riferisce. D'accordo, è diligenza nostra andarli a ritrovare, ma si tratta di una fatica enorme, che potrebbe essere ovviata. E per finire mi pare che il termine di un mese sia troppo breve per tale materia.

MASSINI. Altra volta io ebbi l'onore di esporre le idee fondamentali circa il decreto del Ministro Corbellini, approvato dal Consiglio dei Ministri, idee che hanno trovato d'accordo i diversi gruppi parlamentari e che tendono a sanare un'ingiustizia molto grave che si trascina da parecchi mesi. Queste idee sono state raccolte dal progetto di legge del senatore Terracini, avallato dal consenso unanime delle varie correnti.

Ora noi ci troviamo di fronte, messo da parte un decreto che aveva raccolto l'unanimità dei suffragi, invece che ad una sanatoria effettiva, ad un altro progetto che certamente, come tutti i progetti, deve essere riesaminato, riveduto, rifatto, e che ci porterà quindi a un grande ritardo.

Ora la preoccupazione dell'onere finanziario, come ha già rilevato il collega Ferrari, non sussiste ed io vorrei spiegare, a questo proposito, la differenza tra le poche decine di agenti, cui accennava il collega Ferrari, ed i 125 cui accennava il Sottosegretario di Stato. È vero che i dimissionati alla data del 28 agosto 1922 furono 124, e si raggiunse tale numero perchè il Governo di allora credette opportuno di tagliare la testa all'organizzazione dei ferrovieri e tutti i 124 dirigenti nazionali e regionali di questa organizzazione furono mandati via; ma questi 124 dimissionari non sono tutti nelle stesse condizioni. Una parte di essi è rientrata nella prima clausola e perciò sono già stati riammessi in servizio. Quelli invece che per ragioni di età non lo sono stati, e si trovano nelle condizioni di pensionabili non sono nemmeno la metà. Quindi di questi 124 una parte è già sistemata e solo un'altra parte aspetta la sistemazione. Ed inoltre, questa seconda parte aveva già avuto quanto gli spettava e godeva già della ricostruzione della carriera ed anche della modestissima pensione.

Si tratta di una interpretazione, diciamo

così, estensiva, dopo la legge restrittiva, in cui non era specificatamente detto che dovessero essere compresi anche coloro che erano stati sospesi anteriormente al 28 ottobre 1922.

Mi pare che andare a cercare ancora nei vecchi decreti sia superfluo, tanto più quando tutte le massime autorità governative sono d'accordo sul testo. Io pregherei perciò l'onorevole relatore di non insistere sul suo progetto e di convalidare invece il progetto di Terracini, già concordato, e che trova consenzienti le organizzazioni sindacali, il Governo, i Ministri.

Qui si tratta, dopo essere venuti incontro alla sistemazione di tanti altri che non ne avrebbero avuto diritto, di sistemare i migliori antifascisti, bisogna dirlo, coloro che hanno combattuto lasciando qualcosa di proprio. Non mi pare opportuno quindi di fare cavilli su di un provvedimento che dovrebbe essere entrato in vigore già da parecchi mesi. È già la quinta o la sesta volta che rimandiamo l'approvazione di questo progetto, quindi io prego il relatore di non insistere in modo di addivenire senz'altro all'approvazione.

BARONTINI. Ritengo sia necessario specificare bene cosa si voglia intendere con la parola avventizi. Mi pare che il testo di legge proposto dal senatore Lepore, con la formula di « personale assunto a ferma temporanea, cottimisti ecc. » venga a peggiorare la dizione del testo del senatore Terracini.

Infatti, come sono avvenute le assunzioni degli avventizi? Io fui assunto nel 1919. Eravamo tutti ex combattenti, si veniva dalla smobilitazione dell'esercito. Io sono stato fortunato in quanto, grazie alla specializzazione tecnica, ho potuto sostenere gli esami prima dei miei compagni. Prendo ad esempio l'officina in cui io lavoravo. Io fui uno di coloro che ebbero la qualifica di stabile poco dopo il famoso sciopero generale. Altri non la ebbero appunto perchè, per la loro particolare mansione, non avevano potuto fare gli esami per la sistemazione. Questi miei compagni, che non poterono avere una sistemazione stabile, furono circa una ventina e sono tuttora in servizio.

Degli 800, di cui parlava il senatore Ferrari, tutti si trovano in servizio, ma con que-

sta differenza, che coloro che hanno avuto la fortuna, per ragioni di categoria, di sostenere gli esami, sono entrati in pianta stabile, gli altri, che non hanno avuto la possibilità di fare esami, sono rimasti avventizi. Essi sono tuttora in servizio presso le ferrovie, ma incombe su di loro la minaccia di essere gettati fuori.

Infatti, con il decreto precedente si stabiliva che possono usufruire dei benefici previsti soltanto coloro che si trovano nella possibilità di dimostrare di essere stati adibiti, nel periodo in esame, a funzioni continuative. Non c'è per gli avventizi alcuna documentazione che possa stabilire questo. Si entrava in ferrovia, si faceva un primo esame dopo uno o due anni, a seconda dei concorsi, dopo di che si doveva sostenere un esame definitivo e coloro che non avevano questa possibilità restavano avventizi, ma per sempre espletavano funzioni continuative.

Perciò se si approva la dizione proposta dal senatore Lepore, cioè di escludere dalle disposizioni il personale assunto a ferma temporanea ecc., si darà la possibilità alla burocrazia, che esiste anche nelle ferrovie, di applicare agli avventizi questa esclusione. Essi, per il fatto di non aver potuto avere una sistemazione mediante esame, vengono dichiarati avventizi. E che cosa vuol dire questa parola avventizi? Vuol dire che essi sono dei salariati e che perciò possono essere mandati via, in quanto l'Amministrazione non ha assunto l'impegno di mantenerli. Eppure questi 800 avventizi sono tutti in servizio con funzioni continuative.

PRESIDENTE. Quindi lei, mi pare, è contrario al secondo capoverso dell'articolo unico proposto dal senatore Lepore.

BARONTINI. È chiaro che sono contrario, perchè con quella formula si dà la possibilità alla burocrazia di continuare con i criteri attuali. E che ci sia burocrazia anche nelle ferrovie lo dimostra il mio caso personale. Io sono attualmente in pensione. Fino alle metà di settembre ero in servizio, ma dispensato come parlamentare. In servizio percepivo il mio stipendio completo. Adesso che sono in pensione l'Amministrazione dice: noi vi diamo la pensione, però non possiamo darvi il carovita. E se non ci sarà una lettera del

Ministero delle finanze, si verificherà l'assurdo che essi giocheranno tanto sulle parole che io non avrò mai il carovita.

Ora, se noi approviamo il disegno di legge, anche qui si giocherà tanto sulle parole — ed il Sottosegretario di Stato lo sa benissimo — che gli organi delle ferrovie qualificheranno questi avventizi come personale assunto a ferma temporanea, di modo che essi non godranno dei benefici previsti dal disegno di legge.

Aggiungo che il Ministro Corbellini è perfettamente d'accordo con il testo del senatore Terracini, analogo al suo già approvato dal Consiglio dei Ministri, e perciò io non vedo la ragione perchè esso sia modificato.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dopo la dichiarazione del senatore Massini, insisto per il nuovo testo, per quel che riguarda il Governo, perchè il tentativo del senatore Massini sarebbe quello di spostare al secondo capoverso dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, il nuovo progetto di legge, che è una cosa completamente diversa. L'articolo 3 della legge 12 dicembre 1947, n. 1488, prevede due ipotesi, e cioè l'ipotesi dei semplici avventizi, per i quali è previsto solo un indennizzo e l'ipotesi degli avventizi già sistemati al momento del licenziamento, per i quali si prevede la possibilità della riassunzione. Ora non si può, con questo odierno provvedimento, che vuole estendere i benefici previsti dalla legge 12 dicembre 1947, n. 1488, arrivare a ciò che vorrebbe il senatore Barontini; e ciò non solo perchè lo spirito di questo disegno di legge è diverso, ma anche perchè si verrebbe a creare un assurdo, che rappresenterebbe una profonda ingiustizia: e cioè, gli avventizi, anche non sistemabili, licenziati prima del 28 ottobre, potrebbero essere assunti in servizio mentre gli avventizi, anche non sistemabili, licenziati dopo il 28 ottobre, avrebbero diritto solo all'indennità.

Ora, il capoverso fissato nell'emendamento del senatore Lepore, non sposta affatto la cosa, ma viene solo a chiarire e non incide in quell'altro problema che è completamente diverso, cioè il problema di stabilire quali sono gli avventizi sistemabili e quali i sistemati.

È questo il problema che ha agitato un po' la burocrazia dell'organizzazione sindacale, ma che non ha niente a che vedere con il disegno di legge e con la specificazione fissata dal senatore Lepore.

Posso dire che, per l'interpretazione di questo secondo comma dell'articolo, proprio giorni fa, personalmente, come Presidente della commissione unica del personale, ho posto il quesito, inviando anche le deduzioni dell'organizzazione sindacale al Consiglio di Stato, se si ritiene cioè di poter attraverso questo disegno di legge risolvere anche quel problema, che è completamente distinto. Dico perciò che è necessario specificare.

BISORI. Propongo di rinviare il seguito della discussione poichè l'articolo 26 del Regolamento dice, al terzo comma, che: « Per la discussione ed approvazione da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano le norme sulla discussione e votazione in Assemblea... », e l'articolo 32 dice che: « Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione ». In questa materia così delicata, chiedo non solo che la relazione sia stampata e distribuita, ma che in nota alla relazione siano stampati per intero quei due decreti che noi sentiamo qui spesso richiamare e che non conosciamo.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Bisori che le norme sulla discussione e votazione in Assemblea che — giusta l'articolo 26 — si applicano anche nelle Commissioni in sede deliberante, sono gli articoli 57-84 (cioè i Capi IX: della discussione, e X: della votazione), non quindi l'articolo 31 che si riferisce alle relazioni dei disegni di legge assegnati in sede referente. Considero quindi la proposta del senatore Bisori analoga a quella del senatore Bubbio, cioè motivata da ragioni di opportunità, e non regolamentari.

FERRARI. Io sono contrario al rinvio dell'approvazione di questo disegno di legge.

L'argomento in esame è così chiaro e semplice e già sufficientemente illustrato, che non mi pare sia necessario rimandarne l'approvazione. Quindi mi oppongo alla proposta del collega Bisori.

RICCIO. Ricordo alla Commissione che la Presidenza ha deferito il disegno di legge alla

nostra Commissione, previo parere della Commissione finanze e tesoro; il relatore ci ha detto poca fa che nulla è pervenuto al riguardo; perciò noi non possiamo decidere, ma dobbiamo attendere tale parere. Propongo, perciò, di rinviare l'approvazione di questo disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore Riccio che, giusta l'articolo 31, secondo comma, del Regolamento del Senato, il parere della Commissione finanze e tesoro dev'essere dato entro otto giorni dall'invio del disegno di legge. Scaduto tale termine « senza che la Commissione faccia conoscere il suo parere, s'intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che il Presidente della Commissione finanze e tesoro non abbia chiesto una proroga ».

Poichè il disegno di legge in oggetto è stato inviato alla Commissione finanze e tesoro il giorno 7 febbraio, cioè da oltre un mese, e nessuna richiesta di proroga ci è pervenuta, noi non siamo tenuti ad attendere il parere in questione.

Resta tuttavia la proposta di rinvio del senatore Bisori.

LEPORE, *relatore*. Per conto mio, sono prontissimo a fare non solo una relazione, ma un'ampia relazione risalendo ai principi, perchè ho studiato a fondo la questione.

FERRARI. Sono molto spiacente e vorrei accontentare i colleghi che hanno proposto il rinvio, ma purtroppo la situazione non è tale da metterci in scambio di cortesie tra noi. Vi è un'attesa, che è giustificatissima e legittima; noi abbiamo già rinviato tre o quattro volte l'argomento che mi pare sia stato delucidato a sufficienza e qualcosa potrà ancora essere chiarita. Io ritengo quindi che si debba arrivare a una conclusione, e al riconoscimento di un principio di giustizia sul quale non c'è da discutere!

C'è il collega Bubbio il quale dice: « Io sono d'accordo: questo personale deve essere ammesso comunque, perchè è una giustizia che non può arrestarsi », ma poi afferma che ha bisogno di conoscere i dati numerici e l'onere finanziario; con quale scopo?

Signor Presidente, io desidero che la mia richiesta sia interpretata nel significato pre-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

12ª RIUNIONE (10 marzo 1949)

ciso, e cioè non vorrei assolutamente che si ritenesse un atto di scortesia, doloroso verso i colleghi. Ma ritengo che noi, come Commissione, dobbiamo tener conto di un desiderio legittimo degli interessati, dopo tanti anni, per un principio di giustizia.

Si voti la proposta di rinvio; noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare che noi abbiamo il controllo del relatore, che ha studiato a fondo la questione e abbiamo la garanzia del rappresentante del Governo, che ha detto di essere favorevole: quindi non è certamente necessario che tutti i colleghi vadano a vedere le singole disposizioni di legge; possono anche rimettersi a quello che è il parere del relatore.

Domando al senatore Bisori se insiste nella sua proposta di rinvio.

BISORI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Adesso che abbiamo dimostrato la nostra buona volontà di addivenire all'approvazione di questo disegno di legge, ritengo necessario che il collega Barontini, che ha fatto le osservazioni principali al comma secondo, si rimetta al testo del relatore. Come ex ministro delle Poste, ricordo che la figura dell'avventizio è giuridicamente ben scolpita, e le parole del collega Ferrari ed anche quelle dell'onorevole Mattarella sono state lume sufficiente a tutti i colleghi per capire cosa effettivamente sono gli avventizi. Ma se noi non approviamo la dizione suggerita dal relatore, si corrono dei rischi, dato che, per quanto siamo tutti animati dal desiderio di venire incontro agli interessi di questi ex impiegati dello Stato, non dobbiamo dimenticare quella che è la loro pletera e i mezzi a disposizione dello Stato.

Io ricordo che nell'Amministrazione delle Poste c'erano di quelli che avevano servito per tre, quattro, cinque mesi, i quali, naturalmente, si vantavano di essere vittime del fascismo, e che volevano rientrare: si sta male sotto lo Stato, tutti urlano quando sono nello Stato, però vogliono tutti quanti entrarne a far parte. Quindi pregherei i colleghi, se vogliono che noi votiamo all'unanimità questo disegno di legge, di non voler insistere e di votare il testo, accettato anche dal Governo, proposto dal relatore, il quale, facendo salvo il diritto degli av-

ventizi, elimina qualsiasi incertezza. Le 124 unità di cui parla l'onorevole Mattarella, entreranno sicuramente; così le 800, cui hanno fatto riferimento il collega Ferrari e il Sottosegretario di Stato. Noi, aderendo alla dizione del collega Lepore, non facciamo che evitare gli eccessi.

BARONTINI. Io volevo richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto. Gli 800 avventizi, che non sono stati riconosciuti dalle Commissioni come aventi diritto ai sensi del decreto 12 dicembre 1947, n. 1492, sono stati esclusi perchè tale decreto riconosceva funzioni continuative soltanto al personale di ruolo, mentre gli avventizi non venivano contemplati come espletanti funzioni continuative. Con il secondo comma dell'articolo del relatore, si finirebbe col ribadire lo stesso criterio.

MATTARELLA. *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Ciò non è esatto. Io mi riferisco a quello che, come diceva poc'anzi il senatore Ferrari, è il centro del problema, cioè le ferrovie. L'avventiziato delle ferrovie dello Stato ha un carattere del tutto particolare e non può essere considerato alla stregua dell'avventiziato generale delle varie Amministrazioni. L'avventizio in generale è l'impiegato non di ruolo che è assunto senza contratto a termine. Se si assume un avventizio per quindici giorni di servizio, egli evidentemente è un diurnista; se gli si dice: devi fare questo certo lavoro, egli è un cottimista. Ma questo non è il caso degli 800 avventizi di cui ci occupiamo; per essi non vi è dubbio se spetti o no l'indennizzo.

Dicevo poc'anzi che ci sono due casi: il personale non di ruolo tutelato e tutelabile che era sistemabile, ed il personale non di ruolo tutelato e tutelabile che non era sistemabile. Chi è tutelabile? L'impiegato che per ragioni politiche è stato allontanato dal Governo fascista o dal Governo Facta per i casi di cui ci occupiamo. Può ritenersi licenziato per motivi politici il diurnista? Evidentemente no. Se c'è un diurnista assunto per 8 o per 15 giorni per svolgere un singolo lavoro, quando è scaduto il termine o quando è stato eseguito il lavoro ed il contratto di permanenza nell'ufficio o nell'officina non viene rinnovato, non

si può parlare di licenziamento e, per giunta, di licenziamento per ragioni politiche.

È licenziato per motivi politici chi era nell'Amministrazione in una forma, direi, quasi stabile, ma non era ancora di ruolo e che, per ragioni politiche, viene allontanato dall'Amministrazione stessa.

Due sono le condizioni di questi avventizi delle ferrovie. Vi erano gli avventizi che avevano compiuto il tempo previsto, e per questi non è il caso di richiamarsi a disposizioni specifiche; vi erano poi coloro che non hanno compiuto il numero prescritto di giorni per essere sistemati in ruolo, secondo il decreto del 1926, e non potevano essere sistemati in ruolo, perchè quando è venuto il predetto decreto essi non erano in servizio. È questo il problema al quale ha accennato il senatore Barontini.

Erano questi sistemabili o meno? Ciò non ha niente a che vedere con il problema di cui ci occupiamo oggi. Noi oggi ci occupiamo di estendere le provvidenze previste dal decreto 12 dicembre 1947, n. 1492, e naturalmente ci riferiamo sempre ai dipendenti licenziati per motivi politici. Questo è il punto fondamentale. Non ci riferiamo al dipendente assunto temporaneamente per pochi giorni o per un determinato lavoro. Tanto è vero che io ho detto poc'anzi che, per quanto riguarda le ferrovie, l'aggiunta del senatore Lepore è una specificazione che non modifica niente e della quale, sempre per l'Amministrazione delle ferrovie, si potrebbe fare anche a meno.

Ma siccome il provvedimento non riguarda esclusivamente l'Amministrazione ferroviaria, ma prevede la stessa ipotesi per tutte le Amministrazioni dello Stato, la limitazione è necessaria e serve in maniera particolare per evitare una colluvie di domande e di pratiche che non potrebbero che avere soluzione negativa, ma che paralizzerebbero i vari uffici del personale delle diverse Amministrazioni.

Quindi la preoccupazione del senatore Barontini riguardo agli 800 avventizi dell'Amministrazione delle ferrovie non ha alcun fondamento ed egli può stare tranquillo. Essi saranno trattati alla stregua del primo o del secondo comma dell'articolo 3 del decreto 12 dicembre 1947, n. 1488, a seconda della situazione nella quale si trovavano.

Un altro problema lo preoccupa e ci preoccupa e, per non andare incontro a soluzioni avventate, ne ho posto il quesito al Consiglio di Stato. Il problema è questo: se si deve ritenere in base al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, se sono da qualificarsi sistemabili quei tali agenti che non erano più in servizio nel 1926 e non potevano essere sistemati per ragioni politiche.

BARONTINI. Noi non intendiamo affatto affermare che debbano godere dei privilegi di tale natura anche i diurnisti, i cottimisti ecc. Però, a rendere più chiara la dizione del secondo comma dell'articolo unico, io proporrei che fossero tolte le parole: « peraltro al personale assunto a ferma temporanea », in modo che la seconda parte di questo capoverso venga a suonare così: « Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero ecc. ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro di aderire a questo emendamento.

FERRARI. Anch'io sono d'accordo. Vorrei poi aggiungere anch'io qualche correzione al testo del senatore Lepore. Al primo comma si dovrebbe aggiungere, dopo la dizione: « al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato » le parole: « anche con ordinamento autonomo », come è specificato nel progetto del senatore Terracini. Proporrei poi di togliere le citazioni che si fanno degli articoli 1, 2, 3 e 4 sia al primo che al secondo comma. È questo un pleonasma inutile, che può dar luogo a qualche errore e confusione. Credo che sia meglio richiamare semplicemente il decreto e non i singoli articoli.

Noi proponiamo inoltre di portare le correzioni nel testo del senatore Terracini, in quanto a noi sembra che il progetto del senatore Terracini sia più esatto e quindi maggiormente accettabile.

PRESIDENTE. Io chiedo che non ci si debba formalizzare sul testo da votare, ma che si debba cercare piuttosto di essere d'accordo sui concetti.

LEPORE, *relatore*. Io dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dal senatore Ferrari,

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e d. l'int.)

1.^a RIUNIONE (10 marzo 1949)

con l'intesa naturalmente che si voti il mio testo.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anch'io sono d'accordo.

FERRARI. Io insisto nella mia proposta che non il testo del senatore Lepore, ma quello del senatore Terracini sia votato, naturalmente con le aggiunte proposte dall'articolo unico del senatore Lepore stesso.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Se noi prendiamo il testo del senatore Terracini e vi apportiamo le necessarie modifiche arriveremo al testo del senatore Lepore, così come esso è ora.

Nè vedo come si possa praticamente modificare il testo Terracini con le formule proposte dal senatore Lepore, senza trascurare un po' la chiarezza legislativa.

FERRARI. Si può votare l'articolo 1° del testo del senatore Terracini e poi fare un articolo aggiuntivo inserendo la seconda parte del secondo comma dell'articolo unico del senatore Lepore, cioè quella che inizia con le parole: « Tali disposizioni non si applicano ecc. ».

PRESIDENTE. In tal modo si vengono a complicare le cose, perchè si deve modificare necessariamente anche l'articolo 1°, togliendo, per esempio, le parole: « non di ruolo » e così via.

LEPORE, *relatore*. In ogni caso è sempre un nuovo testo che noi votiamo ed anche la dizione sarebbe diversa. Io ho accettato di buon grado gli emendamenti che mi sono stati suggeriti dai colleghi, ma ora si vuole addirittura sopprimere il mio testo ed adattare il testo Terracini. Questo io non posso ammetterlo e perciò dichiaro nuovamente di insistere sul mio testo.

PRESIDENTE. Se il relatore insiste sul suo testo, la prassi vuole, così come si fa anche in Assemblea, che sia questo testo ad essere votato.

FERRARI. Io confesso di non riuscire a comprendere questa procedura. Noi che cosa chiediamo? Una cosa molto semplice, vale a dire che il testo del senatore Terracini sia preso e modificato con opportune aggiunte, in modo da chiarire tutti i dubbi, quei dubbi che preoccupavano cioè il senatore Lepore.

PRESIDENTE. Io ripeto che ciò non è possibile, in quanto, se il relatore insiste, debbo far votare il suo testo. Ad ogni modo, per compiere un ultimo sforzo al fine di addivenire ad un accordo, sospendo per alcuni minuti la seduta.

(La seduta è sospesa dalle ore 12,30 alle ore 12,40).

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Debbo far rilevare che la dizione « anteriormente al 28 ottobre » se non è in rilievo nella dizione proposta dal senatore Lepore, è sottintesa perchè in essa dizione si richiama l'articolo 1° del decreto 12 dicembre 1947, n. 1492.

In un altro punto — e per questo vorrei richiamare l'attenzione del collega Ferrari che ha richiesto la non citazione degli articoli — attraverso la citazione degli articoli 1, 3 e 4, si precisa la possibilità della riassunzione e della messa in quiescenza, oppure della ricostruzione della carriera, che preoccupa giustamente il collega Massini.

Vorrei chiarire al collega Massini che la sua preoccupazione non ha motivo di sussistere, perchè l'articolo, che non è stato applicato in quei tali casi, diceva: « Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere riammesso in servizio, eccetera ». Noi oggi invece diciamo che ci sono vari casi; il caso che dà il diritto alla riammissione in servizio è condizionato anche all'età dell'agente e alla sua idoneità fisica, così che, quando un agente ha superato l'età per rimanere in servizio o non è più idoneo fisicamente, non può più essere riammesso, e in quel caso va collocato in quiescenza in base all'articolo vigente. Questo non è possibile perchè l'articolo non dice « può essere assunto in servizio » o « può essere collocato in quiescenza » o « può avere ricostruita la carriera ».

Quando invece all'articolo vigente che aveva questa limitazione, cioè prevedeva solo la possibilità della riassunzione in servizio, aggiungiamo genericamente anche il riferimento a tutta la legge, sono aperte tutte le possibilità.

Ma non si può dire « deve », ma si deve dire « può », perchè la possibilità è condizionata all'accertamento di determinate condizioni.

FERRARI. Ho compreso le spiegazioni che ha dato l'onorevole Sottosegretario, come ho anche compreso la questione del « può » e non « deve », del « può » che è condizionato in quanto risultino quelle determinate condizioni di idoneità. Quindi su questo siamo d'accordo: non v'è dubbio.

Solo, a me pare un pleonasma inutile il richiamo degli articoli.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Possiamo anche levare tale richiamo, mettendone solo uno generico al decreto legislativo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il nuovo titolo del disegno di legge proposto dal relatore senatore Lepore:

« Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari di ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo unico proposto dal relatore Lepore, testo che, modificato con gli emendamenti del senatore Ferrari, suona così: « Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

FERRARI. Io proporrei di togliere al secondo comma le parole: « degli articoli 3 e 1 ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non possiamo applicare tutto il decreto legislativo!

FERRARI. Si applica per quanto riguarda i casi singoli. Io posso dire per esperienza che mi sono trovato in casi di applicazione di decreti con richiami vari e spesso era stato omissso un riferimento, venuto poi fuori nella pratica.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Potrebbe tuttavia verificarsi un equivoco; cioè, uno non di ruolo potrebbe dire che è applicabile tutta la legge e vuole essere riammesso in servizio.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Ferrari se insiste nella sua richiesta.

FERRARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma, così formulato: « Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rimane l'ultimo capoverso, di cui do lettura: « Le domande di cui all'articolo 1, comma quarto ed all'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro un mese della data di entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte sono ritenute valide ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.